

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VALIANTE, SANTALCO, TREU, COCO, RIZZO, DE CAROLIS,  
SEGNANA, MURMURA, CASTELLI e ROSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1976

Modifiche all'articolo 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343,  
recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 26 luglio 1974, n. 343, modifica le norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per le spese di culto al clero.

I criteri con cui vengono concessi dallo Stato gli assegni supplementari di congrua sono molto semplici e la legge ne fissa i limiti in termini assai precisi.

Il limite di congrua si compone di due voci: reddito netto del beneficio e assegno supplementare di congrua. Ove il reddito raggiunga le 735.000 lire, lo Stato non concede nulla; mentre integra con l'assegno, qualora il reddito sia inferiore.

La situazione economica, gli sviluppi e le variazioni del valore delle cose e dei beni di questi ultimi tempi, gli stessi aspetti del lavoro e della produzione, dopo solo due anni dalla pubblicazione della legge 26 luglio 1974, n. 343, presentano una realtà assai diversa. Si tenga presente che i redditi beneficiari, costituiti nella quasi totalità di terreni e di fabbricati, sono ancora per la maggior parte quelli vigenti nel lontano 1920. Una rivalutazione porta indubbiamente a conseguenze assai delicate e non risolve il problema di fondo così come era nella intenzione del legislatore.

È noto a tutti che per varie ragioni i terreni non rendono se non ben poco e che i fabbricati sono sotto il blocco dei fitti. In numerosi casi il ricavato non arriva a coprire le spese, anche se in catasto può risultare un reddito che in realtà è soltanto apparente. In alcuni casi sarebbero nella più dura difficoltà coloro che si sono adoperati a migliorare il beneficio.

La citata legge 26 luglio 1974, n. 343, agli articoli 35, 39 e 40 prevede la revisione di tutti i redditi beneficiari a partire dal 1° gennaio 1977.

Come si è detto sopra, gli avvenimenti di natura economica hanno determinato notevoli difficoltà anche in questo settore e l'applicazione degli articoli 35, 39 e 40 della legge 26 luglio 1974, n. 343, porrebbe in particolare disagio tutti gli interessati. Al fine di superare gli aspetti non semplici della situazione si è pensato di spostare i termini posti dall'articolo 35 — ove al primo e secondo comma si pone come data di partenza, per la revisione generale, il 1° gennaio 1977 — e si propone il 1° gennaio 1982.

La proposta non turba lo spirito della legge e appare rispondente alle esigenze poste dalla attuale situazione. Si chiede pertanto l'approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il primo e secondo comma dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, sono così modificati:

« Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sarà effettuata entro dieci giorni a partire dal 1° gennaio 1982 ed avrà ad oggetto le liquidazioni definitive.

In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sarà effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data del 1° gennaio 1982 ».